

Avv. Elena Spina
Viale delle Milizie n. 9 00192 Roma
tel. 06-35340262 fax 0635340270 - cell. 348 7624764
e-mail: avvocatessaelenaspina@gmail.com
pec: avvocatessaelenaspina@pec.it

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

DEL LAZIO – SEDE DI ROMA

RICORSO

PER

Cristina Morelli nata IL 19/05/1966 a Terni CODICE
FISCALE MRLCST66E59L117B rappresentata e difesa dall'Avvocato Elena Spina
(C.F. SPNLNE69L50086N – pec: avvocatessaelenaspina@pec.it) come da delega in
calce al presente atto ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio in Viale delle
Milizie, n. 9 -00192 Roma

ricorrente

CONTRO

MINISTERO DELL' ISTRUZIONE E DEL MERITO, in persona del Ministro p.t.
rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato ed ivi domiciliato
presso i Suoi Uffici in Roma, Via dei Portoghesi, 12 – 00186- Roma;

USR Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia in persona del Dirigente p.t.
rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato

**Commissione giudicatrice del concorso per la classe di concorso A058 per la
Regione Piemonte** di cui al Bando D.d.g. n. 2575/2023 del Ministero dell'istruzione e

del Merito, in persona del Presidente rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato

resistenti

nei confronti di

Michela Tartaglia [REDACTED]

controinteressata

Per l'annullamento

Della Nota prot. N. 33967 del 7 agosto 2024 del Ministero dell'Istruzione e del Merito -Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, emessa ai sensi dell'art. 9 del D.D.G. n. 2575/2023 con cui è stata approvata la Graduatoria di merito del Concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno per la classe di concorso A058 "TECNICA DELLA DANZA CONTEMPORANEA" tra le altre anche per la Regione Piemonte, nonché per l'annullamento della stessa graduatoria relativa alla regione Piemonte allegata, nella parte in cui inserisce illegittimamente la ricorrente con un punteggio decurtato ed erroneo.

Nonché ove necessario e se interpretato in termini successivamente lesivi alla posizione qui rappresentata, per l'annullamento del Bando di concorso del Ministero dell'istruzione e del merito di cui al Decreto prot. n. 2575 del 6 dicembre 2023 -- Concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205, con particolare riferimento all'art. 9 e seguenti e allegate Tabelle.

Nonché di tutti gli atti e provvedimenti presupposti, connessi e /o conseguenziali, precedenti o successivi ivi compreso i provvedimenti e verbali di determinazione dei criteri e della valutazione dei punteggi, di estremi sconosciuti, che abbiano autorizzato la decurtazione del punteggio

FATTO

1. Chi ricorre ha partecipato e superato le prove del Concorso pubblico di cui al D.d.g. n. 2575/2023 per la classe di insegnamento A058 e per la regione Piemonte, concorso gestito a livello regionale dall'Ufficio Scolastico della Regione Sicilia. Questa classe di concorso è riferita all'insegnamento delle materie "Tecnica della danza contemporanea" ed insieme alle classi di concorso A057 e A059, si **riferisce all'insegnamento di una delle materie di indirizzo del Liceo Coreutico, istituito con il DPR del 15 marzo 2010, n.89.**
2. Chi ricorre è stata inserita nella graduatoria definitiva al posto n.3 con il punteggio di punti **202**. Purtroppo il punteggio risulta ingiustamente decurtato per 6 punti, perchè non è stato valutato tutto il servizio specifico, dichiarato e prestato dalla ricorrente manca, infatti, ogni valutazione per gli anni antecedenti all'anno 2017/2018. In particolare, dal riepilogo della valutazione dei titoli emerge che, mentre il sistema e la stessa Commissione hanno attribuito un punteggio di punti 34.5, il punteggio finale attribuito ai titoli dall'Ufficio scolastico (che risulta anche dalla graduatoria) è stato di punti 28.5 Ove il punteggio fosse completo, la ricorrente occuperebbe il posto n. 2 con 208 punti e sarebbe stata assunta, infatti l'Amministrazione ha assunto soltanto fino alla posizione n. 2, che però ha rinunciato in quanto immessa in ruolo attraverso altra procedura.

3. In argomento, è utile riferire che anche se i Licei coreutici sono stati introdotti sin dal 2010, la corretta individuazione della classe di insegnamento e del relativo codice alfa numerico hanno avuto un iter tortuoso. Ossia, la formalizzazione delle classi di insegnamento è avvenuta soltanto al momento della revisione delle classi di concorso attraverso il D.p.r. n. 19/2016, ma negli anni precedenti le dette materie di Tecnica della danza classica, Tecnica della danza contemporanea, Pianista accompagnatore sono comunque state oggetto dello specifico insegnamento nei Licei Coreutici, anche se di volta in volta individuate con codici provvisori.
4. Le iniziali difficoltà di individuazione del servizio specifico per questa classe di insegnamento e anche per le altre, sono state superate di volta in volta, in allora, dal Ministero ad esempio attraverso l'indicazione di un codice alfanumerico provvisorio, ossia il codice X058 (X057 e X059 per le altre classi). Questa indicazione provvisoria e formale, però non ha mai intaccato la **sostanza del servizio, che è stato svolto sempre nella stessa materia, infatti la provvisorietà del codice era connessa esclusivamente alla neo-introduzione della classe di insegnamento nell'Ordinamento Scolastico, ma l'identità degli insegnamenti in seno al Liceo Coreutico non è mai stata modificata. Riguardo al servizio prestato nel Liceo coreutico prima del 2017/2018 (anno scolastico di entrata in vigore delle nuove classi di concorso di cui al DPR 19/16) è utile riferire ad esempio ai fini delle graduatorie provinciali che il Ministero ha risolto la problematica fornendo le seguenti indicazioni:** *“Relativamente alle classi di concorso A- 57, A - 58, A - 59 è valutabile come servizio specifico il servizio prestato sulle suddette classi di concorso a decorrere dall'anno scolastico 2017/18 e il servizio prestato fino all'a.s. 2016/17, compreso, nelle classi di concorso appositamente identificate con il codice X057, X058, X059.”*

5. Quanto si scrive trova, pertanto, conferma nelle numerose indicazioni ministeriali emesse negli anni ed anche in occasione degli aggiornamenti delle Graduatorie provinciali di supplenza. In particolare, è stato sempre specificato che quel servizio oltre che essere valido e dichiarabile era appunto connesso ed equivalente a servizio prestato nella classe di concorso A58. **Si legge ad esempio nelle Faq “Graduatorie d’Istituto 2017/2020 del Ministero: “Se si sta valutando una classe di concorso coreutica (A057, A058 e A059) il sistema consente di digitare uno tra i seguenti codici:** ☐ X057 - per indicare il servizio prestato in disciplina corrispondente alla classe di concorso A-57 Tecnica della danza classica, antecedente all’a.s. 2017/18 ☐ X058 - per indicare il servizio prestato in disciplina corrispondente alla classe di concorso A058 Tecnica della danza contemporanea, antecedente all’a.s. 2017/18 ☐ X059 - per indicare il servizio prestato in disciplina corrispondente alla classe di concorso A059 Tecniche di accompagnamento alla danza e teoria e pratica musicale per la danza, antecedente all’a.s. 2017/18”.
6. A ciò si aggiunga che l’identità del servizio emerge chiara dai contratti di incarico dal 2012 al 2015, la certificazione del servizio, la dichiarazione dell’attuale dirigente del coreutico di Genova che certifica l’insegnamento della tecnica della danza contemporanea negli anni dal 2012 al 2015, la dichiarazione della dirigente in carica nell’anno 2012 (allegati).
7. Chi ricorre, ha avanzato apposito reclamo, rivolto all’ufficio Scolastico Regionale Sicilia, senza ottenere alcuna risposta e senza poter così avere alcuna cognizione dell’iter logico giuridico che ha motivato la decurtazione subita.

o000o

Tutto ciò premesso, la mancata valutazione del servizio prestato dalla ricorrente appare ingiusta e illegittima, si chiede pertanto l’annullamento dei provvedimenti impugnati per i seguenti motivi di diritto.

DIRITTO

- 1. VIOLAZIONE ED ERRONEA APPLICAZIONE DI LEGGE: ART. 1 E 2 LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241 E SS; ART. 3 E 97 COSTITUZIONE.- ECCESSO DI POTERE. ILLOGICITÀ E INGIUSTIZIA MANIFESTA VIOLAZIONE E APPLICAZIONE DEL DECRETO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 MAGGIO 1994, N. 487. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI FONDAMENTALI ANCHE COSTITUZIONALI DEL PUBBLICO CONCORSO. ILLOGICITÀ CONTRADDITTORIETÀ. ECCESSO DI POTERE. CARENZA DI MOTIVAZIONE.**

I provvedimenti impugnati violano il principio generale di motivazione, di trasparenza e conoscibilità dell'azione amministrativa e di necessità della predeterminazione di chiari criteri di selezione, principi previsti peraltro oltre che dalla Legge n. 241/90 anche dall'ancora valido articolo 8, 12 e seguenti del d.P.R. 9 maggio 1994, n. 497 e dai principi ivi declinati.

L'Amministrazione, come visto in fatto, decurta il punteggio attraverso un operato non conoscibile e immotivato. La ricorrente può soltanto prendere atto che nello schema di riepilogo dell'attività di valutazione la Commissione ha espresso un punteggio a Lei favorevole, mentre l'Ufficio lo ha decurtato, nessuno risponde ai reclami.

D'altro canto la problematica relativa al codice alfa numerico utilizzato per individuare la classe di insegnamento, non può assolutamente rappresentare una motivazione idonea alla decurtazione del punteggio relativo ad un servizio comunque prestato e relativo alla stessa materia.

La L. n. 241/90 ha disciplinato il procedimento amministrativo, prevedendo, come noto, il principio della obbligatorietà della motivazione.

La violazione di legge e la carenza di motivazione sono palesi nella identità del servizio prestato dalla ricorrente nel corso degli anni di servizio dichiarati, servizio sempre relativo alle materie della classe di concorso A58 – Tecnica della Danza Contemporanea, al di là del vecchio codice provvisorio. Non valutare quel servizio soltanto per il codice differente X058 è del tutto incongruente e incoerente sia in fatto sia in diritto. Come accennato infatti il codice provvisorio è stato dovuto soltanto all’inserimento di questi insegnamenti nelle varie procedure di reclutamento, al momento della loro introduzione nell’Ordinamento didattico, ma rimane la totale identità della materia insegnata, della classe di concorso e della classe di insegnamento.

Non c’è dubbio pertanto che gli impugnati provvedimenti siano palesemente illegittimi per violazione delle citate disposizioni della L. n. 241/90, oltre che sotto il profilo dell’eccesso di potere per difetto dei presupposti, travisamento delle circostanze di fatto, difetto di istruttoria, carenza di motivazione, illogicità ed ingiustizia manifesta. Pertanto, non è dubitabile come sia davvero assai singolare questo modo di procedere, in contrasto con il principio di **trasparenza**, ormai codificato dall’art. 1 della fondamentale legge n. 241/1990 tra i principi generali dell’attività amministrativa. Nonchè viene violato il principio, intimamente connesso, di **conoscibilità** dell’attività amministrativa (entrambi i principi sono esplicitazione del generale principio di imparzialità dell’amministrazione sancito dall’art. 97 della Costituzione), che è strumentalmente e preordinato a consentire il sindacato giurisdizionale sull’attività amministrativa, sancito dal precetto costituzionale contenuto nell’art. 113, per cui contro gli atti della p.a. è sempre ammessa la tutela giurisdizionale, e ciò sull’evidente riflesso del principio dell’art. 24, comma 1, della Costituzione che proclama l’inviolabilità del diritto a questa tutela.

Tale agire amministrativo appare illegittimo se si considera che il nostro ordinamento impone il **“rispetto dei principi fondamentali fissati dall'art. 97 Cost. in virtù dei quali l'Amministrazione è tenuta ad improntare la sua azione non solo agli specifici principi di legalità, imparzialità e buon andamento, ma anche al principio ge-**

nerale del comportamento secondo buona fede, cui corrisponde l'onere di sopportare le conseguenze sfavorevoli del proprio comportamento, che abbia ingenerato nel cittadino incolpevole un legittimo affidamento” (Cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, 15.7.2008, n. 3536). Ne consegue che la funzione amministrativa deve essere ispirata ad un rapporto di collaborazione tra Amministrazione e cittadini, che si esplicita nella necessità di osservare reciprocamente una condotta leale, di rispetto del principio di imparzialità e buon andamento. Sul punto il Consiglio di Stato con sentenza n. 7966/2010 ha precisato che **“ secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale, dal quale non vi è motivo di discostarsi, a norma del criterio di interpretazione di buona fede (..) è applicabile anche agli atti amministrativi, gli effetti di questi ultimi devono essere individuati solo in base a ciò che il destinatario può ragionevolmente intendere, anche in virtù del principio costituzionale di buon andamento, da cui discende che la p.a. è tenuta ad operare in modo chiaro e lineare, così da fornire ai privati regole di condotta certe e sicure, soprattutto quando possano derivarne conseguenze negative (C.d.S., sez. V, 19 novembre 2009, n. 7260) (..) si impone che di quella disciplina sia data una lettura idonea a tutelare l'affidamento degli interessati in buona fede, interpretandola per ciò che essa espressamente dice, restando il concorrente dispensato dal ricostruire, attraverso indagini ermeneutiche ed integrative, ulteriori ed inespressi significati. ... (C.d.S., sez. V, 17 ottobre 2008, n. 5064; 28 marzo 2007, n. 1141).**

oO0Oo

- II. VIOLAZIONE DELL'ART. 3 DELLA L. 241/1990 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI; ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DEI PRESUPPOSTI; TRAVISAMENTO DELLE CIRCOSTANZE DI FATTO, DIFETTO DI ISTRUTTORIA, CARENZA DI MOTIVAZIONE, ILLOGICITÀ ED INGIUSTIZIA MANIFESTA.**

Vista la mancata risposta al reclamo avanzato alla P.A. si ritiene che l'operato della Amministrazione sia ulteriormente censurabile sempre sotto il profilo del principio della partecipazione *"dei soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti"* e del mancato esercizio dell'autotutela.

Nel caso in esame, l'Amministrazione manca di riesaminare la posizione della ricorrente violando, sotto ogni profilo, i suesposti principi; difatti non ha consentito nemmeno alcuna forma di partecipazione al procedimento. La partecipazione degli interessati al procedimento è prevista non solo per consentire loro di fare valere le proprie ragioni, ma anche per consentire alla stessa Amministrazione di valutare nell'iter procedimentale le eventuali osservazioni delle parti interessate e, quindi, di adottare il provvedimento dopo una approfondita istruttoria e di motivazione. La giurisprudenza ha a tal proposito precisato che “gli artt. 7 e 8 della L. 7 Agosto 1990 n. 241, a norma dei quali occorre comunicare l'avvio di un procedimento amministrativo, hanno lo scopo di consentire all'interessato, a proposito di ogni atto amministrativo che possa ledere i suoi interessi, di proporre fatti ed argomenti e, occorrendo, di offrire dei mezzi di prova di cui l'Autorità amministrativa deve tener conto (C.d.S. Sez. VI n. 999 del 9 Agosto 1996); di conseguenza la giurisprudenza ha pure affermato che “le disposizioni del capo III (sulla partecipazione al procedimento amministrativo) della L. 7 Agosto 1990 n. 241, hanno una portata generalissima (v. C.d.S. Sez. V n. 232 del 24.02.1996 nello stesso senso C.d.S. Sez. V n. 132 del 2.2.1996); nel caso in esame però tali norme non sono state osservate. Non c'è dubbio pertanto che gli impugnati provvedimenti siano palesemente illegittimi per violazione delle citate disposizioni della L. n. 241/90, oltre che sotto il profilo dell'eccesso di potere per difetto dei presupposti, travisamento delle circostanze di fatto, difetto di istruttoria, carenza di motivazione, illogicità ed ingiustizia manifesta.

III. VIOLAZIONE DELL'ART. 3 DELLA L. 241/1990 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI; ECCESSO DI POTERE PER

DIFETTO DEI PRESUPPOSTI; TRAVISAMENTO DELLE CIRCOSTANZE DI FATTO, DIFETTO DI ISTRUTTORIA, CARENZA DI MOTIVAZIONE, ILLOGICITÀ ED INGIUSTIZIA MANIFESTA.

Sempre rimanendo nell'ambito di un giusto procedimento, questo operato va inoltre censurato per il fatto che non vi è traccia di alcun criterio di attribuzione di questi punteggi relativamente al profilo in questione, tanto che la ricorrente non può comprendere come mai nel riepilogo la Commissione attribuisce un punteggio e l'Ufficio un altro, senza alcuna trasparenza e senza alcun verbale che possa far comprendere, contenere ed esprimere il provvedimento dell'Amministrazione.

Ora, ricordiamo come ai sensi dell'art. 15 del citato DPR 487/94 "Di tutte le operazioni di esame e delle deliberazioni prese dalla commissione esaminatrice, anche nel giudicare i singoli lavori, si redige giorno per giorno un processo verbale sottoscritto da tutti i commissari e dal segretario" storicizzando, in forma sintetica, le fasi di quel percorso in quell'atto, fondamentale per le sedute dei collegi amministrativi, che è il verbale. Il quale soltanto - come è noto e come è stato affermato anche da una risalente giurisprudenza (CdS, VI, 20 giugno 1985, n. 321) - ha la funzione di attestare i fatti avvenuti e le dichiarazioni rese dai componenti di un organo collegiale; con la conseguenza che la "verbalizzazione dell'attività di un collegio amministrativo è requisito sostanziale della stessa", e cioè requisito "richiesto per la stessa esistenza di detta attività e non è sostituibile da altri elementi di prova"(CdS, VI, 18 dicembre 1992, n. 1113; adde: Tar Lazio, I, 10 aprile 2002, n. 3070). In argomento, già il Tar Lazio con sentenza n. numero 5986 del 2008 ha così deciso: *"Ritiene il Collegio che la Commissione di esperti, deputata all'elaborazione degli ottanta quesiti del test di ammissione, sia incorsa in grave e insanabile illegittimità per avere omesso la redazione di un qualche verbale attestante, sia pure sinteticamente, le operazioni che hanno condotto alla formulazione dei quesiti.Ora, a parte il fatto che dell'operazione di avvenuta consegna dei quesiti non risulta depositato il relativo verbale, non è dubitabile che la giustificazione adombrata dall'amministrazione non può trovare alcuna adesione ove si tenga mente*

all'intuitiva circostanza che un siffatto, e davvero assai singolare, modo di procedere si è posto in contrasto - completamente disattendendolo - con il principio di trasparenza, ormai codificato dall'art. 1 della fondamentale legge n. 241/1990 tra i principi generali dell'attività amministrativa. Il principio, intimamente connesso all'ulteriore principio di conoscibilità dell'attività amministrativa (entrambi i principi sono esplicazione del generale principio di imparzialità dell'amministrazione sancito dall'art. 97 della Costituzione), è strumentalmente preordinato a consentire il sindacato giurisdizionale sull'attività amministrativa, sancito dal precetto costituzionale contenuto nell'art. 113, per cui contro gli atti della p.a. è sempre ammessa la tutela giurisdizionale, e ciò sull'evidente riflesso del principio dell'art. 24, comma 1, della Costituzione che proclama l'inviolabilità del diritto a questa tutela. Tanto premesso, non è dubitabile che l'assenza di ogni e qualsiasi verbale della Commissione di esperti sull'attività da essa dispiegata non consenta a questo giudice di esercitare un qualche controllo sui criteri applicati e sulle modalità seguite per la formulazione dei quesiti dei quali è dedotta l'incongruità sotto più profili, nel senso che parte di detti quesiti "erano incomprensibili, ovvero estranei alla materia indicata (logica e cultura generale, biologia, chimica fisica e matematica), ovvero prive di risposta corretta fra quelle indicate, ovvero ancora con più di una risposta possibile" (così a pag. 27 del ricorso). Va poi considerato, in ordine alle conseguenze rivenienti dalla mancata verbalizzazione delle operazioni della Commissione di esperti, che l'attività posta in essere da quest'ultima si configura come attività sostanzialmente corrispondente a quella dispiegata dalle commissioni esaminatrici nella redazione delle prove di esame. Conseguenza che l'applicazione dei principi propri delle procedure concorsuali avrebbe postulato che la Commissione desse contezza del percorso seguito nel pervenire alla formulazione dei quesiti (enunciando, ad es., i criteri di redazione dei quesiti; la divisione dei compiti all'interno dell'organo; l'eventuale, plurima predisposizione di pacchetti di test, da parte dei singoli commissari, da estrarre a sorte; l'insorgenza o meno di contrasti tra i commissari medesimi in ordine ad alcuni quesiti, ect.) storicizzando, in forma sintetica, le

fasi di quel percorso in un quell'atto, fondamentale per le sedute dei collegi amministrativi, che è il verbale. Il quale soltanto - come è noto e come è stato affermato anche da una risalente giurisprudenza (CdS, VI, 20 giugno 1985, n. 321) - ha la funzione di attestare i fatti avvenuti e le dichiarazioni rese dai componenti di un organo collegiale; con la 21 conseguenza che la “verbalizzazione dell'attività di un collegio amministrativo è requisito sostanziale della stessa”, e cioè requisito “ richiesto per la stessa esistenza di detta attività e non è sostituibile da altri elementi di prova”(CdS, VI, 18 dicembre 1992, n. 1113; adde: Tar Lazio, I, 10 aprile 2002, n. 3070). In coerente applicazione di quanto precede, deve affermarsi che l'assenza di verbalizzazione delle attività elaborate dalla Commissione, in vista e per la predisposizione dei quesiti, conduce a dichiarare l'inesistenza di quell'attività, vizio strutturale che involge ovviamente i risultati di quell'attività, e cioè gli ottanta quesiti oggetto della presente impugnativa. Per concludere sul punto, è possibile desumere - ciò emergendo dal tenore della risposta fornita dalla precitata Direzione generale all'istanza di accesso alla documentazione concernente la formazione dei quesiti oggetto delle varie prove di esame - che l'eliminazione dei file e degli atti cartacei è stata disposta in ragione dell'esigenza di assicurare l'assoluta segretezza del contenuto dei test. E' però agevole osservare come non ricorresse alcuna plausibile ragione giuridica da giustificare la contestata operazione “purificatrice”, atteso che il generale principio di trasparenza del procedimento amministrativo è suscettibile di recedere solo in presenza di superiori interessi dell'ordinamento afferenti all'ordine pubblico, alla sicurezza dello Stato e alle scelte di repressione di determinate figure di reato (CdS, VI, 13 dicembre 2006, n. 7387). Indubbiamente la segretezza degli atti era una giusta e legittima esigenza mirata a evitare l'anticipata conoscenza del contenuto dei quesiti (anche se non può non osservarsi, fuor di ogni ironia, che per la prima volta nella storia dei test di ammissione a medicina il principio di segretezza dei test è stato violato in alcune sedi universitarie, come ampiamente riportato dalle cronache giudiziarie); tale esigenza andava però assicurata con modalità tali da consentire comunque la conoscibilità delle operazioni svolte dalla Commissione di esperti. 22 Il fatto che la Commissione si sia “bruciata dietro le navi”,

alla maniera del condottiero spagnolo Hernan Cortés, ha sortito l'effetto, giuridicamente rovinoso, di invalidare insanabilmente le attività da essa compiute, ove si pensi - stante l'assenza di verbalizzazione della seduta in cui la medesima avrebbe operato – che non vi è prova, e quindi certezza, su chi abbia effettivamente proceduto all'elaborazione della formulazione dei quesiti. 4.2.- E' indubbio che il grave vizio che affligge la fase iniziale della procedura concorsuale, stante la catena sequenziale che avvince tutti gli atti di detta procedura, ha effetto invalidante del provvedimento conclusivo impugnato, costituito dalla graduatoria impugnata”.

ISTANZA CAUTELARE

Quanto al *fumus boni iuris* abbiamo diffusamente evidenziato la contraddittorietà delle modalità applicative adottate dal Ministero nel concorso in questione, la totale carenza di motivazione relativamente alla decurtazione apportata al punteggio della ricorrente.

Quanto al *periculum in mora* appare evidente il danno grave ed irreparabile che scaturisce dall'inserimento in graduatoria con un punteggio errato e decurtato, ove la ricorrente vedesse attribuito il corretto punteggio la sua posizione in graduatoria passerebbe dal posto n.3 al posto n. 2; l'Amministrazione inoltre ha provveduto ad immettere in ruolo fino al posto n. 2, ma la docente convocata Michela Tartaglia ha rinunciato perché immessa in ruolo attraverso altra procedura (Nota prot. N. 4437 del 14 agosto 2024 Usp Novara), pertanto la ricorrente avrebbe la possibilità di assunzione, migliorando la sua condizione economica, familiare e professionale.

o000o

ISTANZA DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

Si chiede sin da ora di essere autorizzati alla notifica per pubblici proclami nelle forme previste dall'art. 52 II comma cpa.

Tutto ciò premesso,

PQM

Si chiede all'ecc.mo Collegio adito l'accoglimento del presente ricorso e per l'effetto l'annullamento previa sospensiva dei provvedimenti impugnati di cui in epigrafe.

Roma, 11 ottobre 2024

avv. Elena Spina